

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 150.000,—
per la fornitura di fieno estero a prezzo ridotto
ai possessori di bestiame danneggiati dalla siccità del 1970
(del 5 marzo 1971)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Abbiamo il pregio di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione l'annesso disegno di decreto legislativo per un'azione straordinaria di aiuto ai possessori di bestiame danneggiati dalla siccità del 1970 e dalle larve dei maggiolini. Questi insetti hanno devastato molti prati naturali, per un fenomeno che ricorre quando più cicli di generazioni raggiungono insieme l'acme della voracità; momentaneamente non si conoscono insetticidi specifici che offrano bastevoli garanzie di disinfettare i prati senza inquinare il terreno, ossia senza pregiudicare gli equilibri biologici e la qualità medesima della produzione vegetale e animale.

Già all'inizio dell'autunno, l'Ufficio della consulenza agricola aveva avuto modo di accertare, attraverso i piani di afforaggiamento, che la penuria di fieno pur fluttuando da luogo a luogo raggiungeva in ogni Distretto punte preoccupanti. Fenomeni analoghi dovuti all'estate siccitosa e alle larve dei maggiolini si sono verificati anche in altre regioni della Svizzera. Sulla penuria e quindi sul rincaro del fieno a livello europeo aveva influito anche la primavera oltremodo tardiva. L'Autorità federale, quanto mai riluttante a sussidiare l'acquisto di foraggi, per non incrementare una produzione animale già problematica, ha dovuto arrendersi almeno indirettamente, riducendo da 10 a franchi al quintale il dazio sul quintale di fieno estero. La penuria di fieno smorzava però anche l'andamento dei mercati autunnali del bestiame. La Confederazione ha pertanto concesso ai Cantoni che hanno zone di montagna di trasformare le azioni preventive di eliminazione — intese quali misure selettive a favore degli allevatori associati a un consorzio di allevamento e a un gruppo di consulenza — in azioni generali estese a tutti i possessori di bestiame che operano in regioni di montagna. Infine la Confederazione ha parimente autorizzato le azioni per alleviare il mercato del bestiame da reddito.

L'interpellanza 26 ottobre 1970 dell'on. G. Tettamanti faceva appunto riferimento alla necessità di indire mercati generalizzati di bestiame di scarso reddito e di prendere anche misure atte a promuovere lo smercio del bestiame da reddito. Orbene, con le *azioni di eliminazione* sono stati avviati al macello, dall'ottobre 1970 al febbraio 1971, 466 capi bovini di scarso reddito, con un sussidio totale di Fr. 180.524,80, di cui i quattro quinti a carico della Confederazione e un quinto a carico del Cantone (sussidio medio per capo Fr. 397,—). *L'azione per alleviare il mercato del bestiame da reddito* si è svolta in novembre; sui mercati appositamente indetti sono affluiti solo pochi capi rispondenti ai requisiti; la speciale Commissione ha potuto acquistarne solo 21, a un prezzo medio di Fr. 2.450,— (massimo Fr. 2.800,—, minimo Fr. 2.200,—). Parecchi altri capi presentati, oltre a non avere i requisiti, non entravano neppure in linea di conto per essere eliminati come capi di scarso reddito; altri non erano capi commerciabili, per il termine di gestazione troppo lontano o per le attitudini produttive insufficientemente comprovate.

Questa nuova esperienza ci ha riprovato che le mandrie delle nostre regioni di allevamento hanno compiuto indubbi progressi, ma che i capi ivi allevati non sono molti e che i pochi eccedenti il fabbisogno della rimonta sono fatalmente, il più delle volte, capi di scarso reddito. Ove non si voglia stimolare la selezione

a rovescio e depauperare gli strumenti di produzione dell'allevamento, occorre puntare sui mercati di eliminazione e non sull'incetta dei capi migliori, da vendere fuori Cantone o da esportare con congrui sussidi federali. Invero questi mercati speciali sono autorizzati dalla Confederazione solo in annate di marasma e sono anche interamente a suo carico.

La fornitura di foraggi ai possessori di bestiame era stata preconizzata dall'on. R. Vanina prima ancora che terminassero i raccolti, con l'interpellanza del 7 settembre 1970. Gli era stato assicurato che il Dipartimento dell'economia pubblica avrebbe seguito attentamente gli sviluppi della situazione, ancora aperta, per le non nulle possibilità di pascolamento autunnale. C'era poi anche da considerare che nel Cantone Ticino aumentano di anno in anno i prati intonsi e che è dovere dei possessori di bestiame di occuparsene, ovunque possibile, prima di chiamare in causa lo Stato, a sollievo della loro penuria di fieno. Nè si poteva dimenticare che nel Cantone Ticino ci sono non pochi proprietari fondiari che non hanno più bestiame, ma che hanno i prati sfitti, da falciare perchè non inelvatichiscano. Questa produzione fa anche luogo a un considerevole commercio locale di fieno, da non scombussolare con precipitati interventi statali. Le esperienze del passato insegnano che l'inclusione di questo fieno nelle azioni statali significa già in partenza, per i tenitori di bestiame, un massiccio rincaro non sempre coperto dal sussidio statale. Questa particolare produzione di fieno nostrano ha una sua ragione di sopravvivere in quanto trovi di per se stessa, di anno in anno, entro ragionevoli fluttuazioni di prezzi, delle possibilità di collocamento e anche una propria clientela; è da ritenersi invece irrimediabilmente condannata, se affidasse le sue sorti ai sussidi statali, erogati in media una volta ogni due lustri, in annate particolarmente siccitose.

Per le ragioni innanzi sintetizzate si è atteso fino a novembre prima di intervenire. Tramite i Comuni, la Sezione dell'agricoltura ha svolto un'inchiesta per conoscere preliminarmente i quantitativi di *fieno estero* che i possessori di bestiame, del piano e della montagna, avrebbero eventualmente acquistato al prezzo ancora ragionevole, in rapporto all'annata, di 25 franchi al quintale. L'indicazione del prezzo era apparsa indispensabile, non da ultimo per opporre un calmiera alla crescente speculazione in atto sul fieno indigeno, ossia per offrire un'alternativa a chi aveva assolutamente bisogno di fieno e per sbloccare le contrattazioni rimaste sospese nel miraggio di chissà quale intervento dello Stato. Il prezzo di 25 franchi al quintale, franco stazione FFS, tenuto conto della qualità mediocre del fieno attualmente reperibile sul mercato europeo, poteva e può ancor sempre dirsi ponderato e non pregiudizievole per il collocamento del fieno indigeno a condizioni eccezionalmente buone.

L'inchiesta preliminare ha avuto un numero tale di adesioni da non lasciare dubbi sulla necessità d'intervento. Con le successive sottoscrizioni definitive, raccolte in dicembre, 570 tenitori di bestiame si sono impegnati ad acquistare 16.600 quintali di fieno estero al prezzo anzidetto. Giusta il regolamento dell'azione, nel frattempo approntato, i quantitativi massimi assegnabili sono stati portati a 75 quintali per le aziende di montagna, ritenuto che a ognuna delle prime 5 unità di bestiame grosso spettasse un massimo di 7 quintali, a ognuna delle 5 unità successive 5 quintali e alle ulteriori 5 unità 3 quintali cadauna. Per le regioni del piano, nettamente meno colpite dalla siccità e anche meno condizionate dalla produzione dei prati naturali, questi quantitativi massimi assegnabili sono stati dimezzati. Con questa discriminazione non si è venuti meno al principio che l'entità dell'aiuto alle aziende di montagna, la cui sorte economica è quasi tutta legata alla produzione animale, deve essere superiore a quella dell'aiuto alle aziende del piano.

Fatte queste deduzioni e preso atto di alcune rinunce, dovute al fatto che non poche contrattazioni di fieno indigeno si erano nel frattempo concluse, *i quantitativi di fieno estero definitivamente assegnati a 570 tenitori di bestiame di 123 Comuni hanno raggiunto i 13.420 quintali.*

Il Dipartimento dell'economia pubblica aveva nel frattempo domandato all'Agricola Ticinese S.A. e alla Federazione ticinese dei produttori di latte, come già nel 1962, di assumersi l'impegno di trovare e di acquistare questo fieno da fornire ai Comuni. Le loro ricerche hanno immediatamente dimostrato che il fieno era relativamente caro in tutti i Paesi che ci circondano, segnatamente nelle zone più vicine alla Svizzera, uscite anch'esse da un'annata piuttosto siccitosa. A dipendenza delle spese di trasporto e non da ultimo del dazio di 2 franchi ancor sempre prelevato alla frontiera, era chiaro che per vendere ai nostri contadini questo fieno a 25 franchi al quintale, franco stazione FFS, qualcuno doveva rimmetterci 8 o 9 franchi. Infatti, se l'Agricola Ticinese S.A. aveva avuto la fortuna di trovare quasi subito 7000 quintali di fieno francese e germanico, a un prezzo medio di Fr. 33,60, la Federazione ticinese produttori di latte, dopo aver stipulato dei contratti più o meno equivalenti per fieno ungherese, italiano e austriaco, ha dovuto rinunciare a una partita, di già ordinata, di 3700 quintali di fieno ungherese, i cui primi vagoni, giunti a Buchs, sono risultati inaccettabili. Questo contrattempo è capitato in un momento di massimo rincaro del fieno europeo, determinato da un blocco momentaneo dell'esportazione di fieno da parecchi Dipartimenti francesi. Doveva così capitare che per i 13.420 quintali di fieno complessivamente ordinati il prezzo medio salisse a Fr. 34,11.

Tenuto conto che per i Comuni lontani più di 10 chilometri dalla stazione FFS occorreva prevedere un contributo alle ulteriori spese di trasporto (da Fr. 0,50 a Fr. 2,— al quintale) il fieno, per finire, costerà allo Stato circa Fr. 35,— al quintale. Sembrava eccessivo che la Confederazione, oltre a negare ogni aiuto diretto, incassasse ancora su questo fieno 2 franchi di dazio per ogni quintale. La nostra istanza è stata accolta dal Dipartimento federale dell'economia pubblica. Purtroppo il condono, che è una restituzione, è legato a formalità burocratiche. Esso dovrebbe comunque ridurre da 10 a circa 8 franchi al quintale, ossia a circa 110 mila franchi, il sussidio cantonale occorrente per offrire il fieno a 25 franchi.

L'azione è ancora in corso, non da ultimo per la scarsità di vagoni ferroviari e per le nevicate che hanno oltremodo ritardato il carico dei vagoni. Resteranno da liquidare le inevitabili contestazioni relative alla qualità e al peso delle partite distribuite, a più riprese, a 123 Comuni, per 570 possessori di bestiame; ci saranno anche da sopportare alcune spese supplementari di trasporto, inerenti alle piccole ordinazioni di molti Comuni, inferiori alla portata di un vagone completo.

Riteniamo pertanto giustificata la richiesta di un credito di Fr. 150.000,—, per questa azione straordinaria, la quale, dopo il rimborso del dazio, dovrebbe far luogo a una spesa cantonale non superiore ai 125 mila franchi.

Riteniamo di avere adeguato questa azione di aiuto alle esigenze della situazione venuta a crearsi, che era seria ma non catastrofica, e che per le sue caratteristiche regionali non ha implicato una vera e propria contropartita federale di aiuto, ad eccezione dei citati sussidi per eliminare il bestiame di scarso reddito e per collocare quello eccedente di buona qualità, come pure del condono del dazio sul fieno che il Cantone sta ancora importando.

Non ci resta che di raccomandarvi l'accettazione dell'annesso decreto legislativo, il cui messaggio è stato redatto solo quando si è avuta la certezza che il fieno assegnato poteva anche essere acquistato, importato e distribuito e che non si rendevano necessarie altre forme complementari di aiuto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 150.000,—
per la fornitura di fieno estero a prezzo ridotto
ai possessori di bestiame danneggiati dalla siccità del 1970

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 5 marzo 1971 n. 1722 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — E' concesso al Consiglio di Stato un credito di Fr. 150.000,— per fornire, tramite i Comuni, fieno estero a prezzo ridotto ai possessori di bestiame danneggiati dalla siccità del 1970 e dalle larve dei maggiolini.

Art. 2. — La somma di Fr. 150.000,— sarà utilizzata come segue :

- a) per ridurre a 25 franchi al quintale il fieno estero fornito ai Comuni, franco stazione FFS ;
- b) per contribuire alle ulteriori spese di trasporto, se il Comune dista 10 o più chilometri dalla stazione FFS.

Art. 3. — La retrocessione del dazio anticipato, che è di 2 franchi al quintale, andrà a diminuzione della spesa cantonale.

Art. 4. — La spesa è a carico dell'esercizio 1971 e iscritta alle uscite del Dipartimento dell'economia pubblica, sotto la voce « azione fieno 1970 ».

Art. 5. — Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di applicazione del presente decreto.

Art. 6. — I sussidi indebitamente riscossi da chi avesse venduto o vendesse fieno nel periodo compreso tra il 1. settembre 1970 e il 31 agosto 1971 dovranno essere restituiti.

Art. 7. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.